



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CHITI, ZANDA, AMATI, ASTORRE, CALEO, CANTINI, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FATTORINI, FEDELI, FILIPPI, FILIPPIN, LAI, LUMIA, PIZZETTI, Gianluca ROSSI, RUTA, SAGGESE, SANGALLI, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO, VACCARI, VATTUONE, BERTUZZI, BROGLIA, D’ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, FABBRI, FAVERO, Elena FERRARA, GRANAIOLA, GUERRIERI, LO MORO, MATTESINI, MICHELONI, MIRABELLI, MORGONI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PIGNEDOLI e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2013

Disposizioni in materia di gioco d’azzardo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ripropone una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati a prima firma dell'onorevole Laura Garavini (vedi atto Camera n. 1068).

Il testo affronta quella che possiamo a pieno titolo considerare una vera e propria piaga sociale: la dipendenza da gioco d'azzardo.

In questo campo l'Italia detiene il triste *record* europeo per quanto riguarda l'espansione di questa forma di gioco e del suo volume d'affari. Siamo il Paese europeo in cui si gioca di più, ma con una delle legislazioni più arretrate in materia.

Durante la XVI legislatura, dal 2008 al 2011, sono intervenute numerose disposizioni legislative, soprattutto inerenti le concessioni per la raccolta dei giochi (tenendo conto che già al 2004 i concessionari delle *slot* sono considerati esattori per conto dello Stato). Gli ultimi provvedimenti economici adottati in materia di gioco non hanno fatto altro che aumentare l'offerta di giochi e ampliarne le modalità di fruizione.

È doveroso precisare che il gioco non è sempre pericoloso. Lo diventa quando in una persona si manifesta un assiduo bisogno di giocare, fino a condizionare ogni ambito della propria vita, con danni gravi alla vita familiare, alle relazioni sociali, all'impegno lavorativo, alla propria situazione economica.

Le istituzioni devono impegnarsi, insieme alle organizzazioni dei cittadini, per affrontare e prevenire i costi sociali e sanitari del gioco d'azzardo che secondo le stime sono tra i 5,5 e i 6,6 miliardi di euro. Se i giocatori a rischio minimo sono calcolati in almeno due milioni, 800.000 sono le persone

ad alto rischio o già dipendenti dal gioco d'azzardo.

Il gioco d'azzardo può essere un vero e proprio disturbo psicopatologico, una forma di dipendenza che induce il soggetto alla coazione a ripetere, alla necessità imperante di giocare e a percepire sofferenza se costretto ad astenersi dal gioco. Già dagli anni '80 il gioco d'azzardo patologico è stato inserito fra le dipendenze dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

L'Italia, a differenza di altri Paesi, ha aspettato molti anni per adeguarsi alle indicazioni dell'OMS, che vede nel «gioco d'azzardo compulsivo una forma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza di misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale».

Un elemento nuovo, che ha generato negli ultimi anni l'espansione di questa grave patologia, è rappresentato dalla comparsa dei giochi *on-line*: ora chiunque sia in possesso di un *computer* e di una carta di credito può diventare un potenziale giocatore compulsivo.

A cadere nel vizio del gioco sono innanzi tutto i giovani e le fasce di popolazione che si trovano in maggiori difficoltà economiche. Questo è certamente un ulteriore elemento di preoccupazione.

Secondo un recente rapporto dell'Associazione Libera dal titolo «*Azzardopoli - il paese del gioco d'azzardo*», il gioco d'azzardo costituisce la terza impresa del Paese, con 76,1 miliardi di euro di fatturato legale, «cui vanno aggiunti, con una stima sicuramente approssimata per difetto, i 10 miliardi di quello illegale». Un'industria sempre in attivo, che non risente della crisi, che colpi-

sce il Paese e che non poteva non attirare l'attenzione della criminalità organizzata: sempre secondo Libera, «le mafie sui giochi si accreditano ad essere di fatto l'undicesimo concessionario occulto del Monopolio».

L'Associazione *Avviso Pubblico* - la rete degli enti locali antimafia che svolge da anni un importante lavoro sui territori in favore del gioco responsabile - ha formulato alcune proposte e ha cominciato a sperimentare talune misure di tipo educativo e dissuasivo atte a prevenire le patologie da gioco e a favorire il contrasto alle infiltrazioni criminali in tale settore, consapevole del fatto che un ruolo fondamentale, rispetto alle degenerazioni che il gioco manifesta, può essere attribuito all'azione di governo degli enti locali. *Avviso Pubblico* rileva in tal senso la prima esperienza pilota del comune di Empoli che, insieme alla Asl, alla Polizia di Stato, alla Confesercenti, e ad associazioni che operano nel settore del gioco lecito, ha avviato corsi di formazione rivolti agli esercenti in materia di normative e di dipendenze da gioco, nonché l'approvazione di uno specifico regolamento comunale che sta diventando un modello per molti altri enti locali italiani.

Le sale giochi si diffondono a macchia d'olio nei centri urbani, mentre altre attività commerciali chiudono perché non riescono a superare i colpi duri della crisi economica, e le amministrazioni locali non riescono ad intervenire efficacemente per fermare il dilagante fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo. È necessario dare ai sindaci un ruolo attivo nel controllo della diffusione e dell'utilizzo dei giochi, perché senza il contributo di chi può agire avendo la conoscenza diretta del territorio, questa sarebbe una battaglia persa in partenza. Solo le amministrazioni possono realizzare, con adeguati poteri, il controllo del territorio, avere una conoscenza diretta delle criticità presenti nella comunità, tenere contatti diretti con le realtà del terzo settore che possono aiutare il contrasto dei disagi sociali.

Per tali ragioni il presente disegno di legge intende introdurre misure più restrittive, per dare strumenti legislativi efficaci anche agli enti locali per il governo dei territori, modificando la normativa nazionale in materia di esercizi commerciali e ridefinendo i poteri delle autorità competenti ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio del gioco lecito.

Il presente disegno di legge intende intervenire in maniera organica per innovare la disciplina vigente, con misure più efficaci, in grado di affrontare le conseguenze dell'espandersi delle forme di dipendenza patologica da gioco, dovuto al progressivo ampliamento delle proposte di gioco, alla moltiplicazione degli spazi, sia fisici che virtuali, alle martellanti campagne pubblicitarie; per contrastare l'intreccio sempre più perverso tra esercizio dell'attività di gioco e penetrazione della criminalità organizzata, riciclaggio di denaro sporco, *racket* e usura; per predisporre nuove misure di prevenzione e di repressione del gioco d'azzardo illegale, approntando una regolazione più stringente per il gioco legale; per conferire nuovi poteri alle amministrazioni locali, mediante anche una riforma del sistema sanzionatorio e del sistema di verifica; per rafforzare l'azione di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali connessi al gioco legale e illegale.

A tal fine, l'articolo 1 del presente disegno di legge definisce l'oggetto e le finalità della proposta che affronta in modo organico i maggiori fattori di rischio connessi al fenomeno del gioco d'azzardo, con interventi volti a incrementare le risorse in favore della cura del gioco d'azzardo patologico; a predisporre misure volte al rafforzamento della tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili; al divieto di pubblicità e al divieto d'introdurre nuovi giochi con vincite in denaro per la durata di almeno cinque anni; al contrasto dell'evasione fiscale e del riciclaggio dei proventi di attività illecite e dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella ge-

stione di giochi, scommesse e concorsi pronostici, anche mediante il rafforzamento delle norme circa i controlli in materia di concessioni e la ridefinizione delle autorità competenti e delle limitazioni ai fini dell'autorizzazione per l'esercizio del gioco lecito; il rafforzamento delle sanzioni per contrastare il gioco illegale e d'azzardo e il potenziamento di norme volte alla trasparenza dei flussi finanziari in tale settore.

L'articolo 2 introduce un'importante previsione volta a finanziare gli interventi di cura del gioco d'azzardo patologico, anche in ragione della necessità di scongiurare la possibilità che vengano sottratte le già scarse risorse per la cura delle altre dipendenze. A tal fine si prevede che i costi per la cura della nuova patologia debbano ricadere non sull'intera collettività, ma su coloro che lucrano e incentivano l'accesso al gioco d'azzardo e su coloro che operano nel mercato del gioco in modo illecito e irregolare. Una percentuale dello 0,1 per cento della remunerazione di ciascuno degli operatori e dei concessionari esercenti nel settore, e le maggiori entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie per l'inosservanza o violazione di alcuni obblighi introdotti *ex novo* dal presente disegno di legge (tra cui rilevano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del disegno di legge, relative al rispetto degli obblighi connessi alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi di denaro anche nel settore dei giuochi), costituiranno le risorse aggiuntive volte a incrementare la dotazione di un apposito «Fondo per la prevenzione e per la cura del gioco d'azzardo patologico».

L'articolo 3 è teso a migliorare le disposizioni contenute nel cosiddetto «decreto Balduzzi» a tutela dei minori, con l'obbligo di identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità nelle aree destinate al gioco con vincita di denaro. Per rendere più efficace e non eludibile il divieto di gioco per i minori, inoltre, si prevede l'introduzione nei *soft-*

ware degli apparecchi da gioco e dei giochi *on-line* di alcuni meccanismi automatici per il rilevamento dell'età anagrafica, mediante l'utilizzo della tessera sanitaria regionale o del codice fiscale.

L'articolo 4 vieta la pubblicità su giornali, riviste, durante trasmissioni radio-televisive, cinematografiche e via *internet* per i giochi d'azzardo che inducono alla reiterazione e dipendenza, la cui nozione sarà definita con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 5 dispone, mediante opportune modifiche della normativa vigente, alcune importanti limitazioni per l'esercizio del gioco lecito in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela e l'attribuzione di poteri in capo al sindaco del comune competente per territorio per ciò che attiene alle relative autorizzazioni.

Stante la competenza esclusiva statale nell'ambito della tutela della concorrenza e della normativa nazionale in tema di liberalizzazione nel settore degli esercizi commerciali su aree private e in materia di raccolta del gioco tramite apparecchi, la recente giurisprudenza ha respinto alcuni tentativi di regolamentazione da parte delle amministrazioni locali - si vedano in proposito TAR Abruzzo (Sezione I), sentenza n. 99 del 2013 e TAR Piemonte (Sezione II), sentenza n. 990 del 2012, di rimessione di alcune ordinanze dei sindaci volte a intervenire in senso restrittivo su tale materia. Tali sentenze hanno annullato i provvedimenti impugnati in quanto adottati al di fuori di una competenza comunale e ritenuti in contrasto con la normativa statale vigente. Per tali motivi l'articolo 5 intende modificare le disposizioni alla base delle censure delle sentenze del Tar (con particolare riguardo all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) per ridefinire le competenze in materia in favore dei sindaci, riconoscendo loro un potere di di-

sciplina sussidiaria per ciò che attiene alle attività di gioco sul territorio di loro competenza (potere con funzione di tutela dei cittadini che la stessa ordinanza di rimessione del TAR del Piemonte riconosce) al fine di arginare i frequenti episodi di devianza sociale e proteggere le fasce sociali più deboli meritevoli di specifiche tutele.

In tal senso, il comma 1 dell'articolo 5, modificando l'articolo 7 comma 10 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, stabilisce normativamente criteri più stringenti circa l'apertura e la collocazione delle sale da gioco, dei punti vendita e degli esercizi di attività di gioco e scommesse, ai fini dell'autorizzazione da parte del sindaco, che deve avvenire previo parere del questore. Il comma 2 del medesimo articolo è finalizzato a introdurre una deroga esplicita per l'esercizio del gioco alla completa liberalizzazione degli esercizi commerciali operata dall'articolo 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che dispone, al fine di tutelare la concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, che le attività commerciali (così come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) siano svolte senza alcuni limiti e prescrizioni. In tali limiti e prescrizioni rilevano anche il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizi e i luoghi socialmente sensibili, nonché il rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle attività connesse ai giochi; per tali ragioni è opportuno introdurre una deroga ai principi generali di totale liberalizzazione per attribuire ai sindaci, sulla specifica materia degli esercizi commerciali connessi alle attività di gioco, un potere di intervento limitativo a tutela dei cittadini. Con il comma 3, infine, si modifica il comma 7 dell'articolo 50 del TUEL, per superare l'attuale previsione che, conferendo al sindaco esclusivamente

compiti di coordinamento e riorganizzazione in materia di orari degli esercizi commerciali, preclude allo stesso di intervenire con provvedimenti limitativi, per ciò che attiene alla collocazione e agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali per attività legate ai giochi.

L'articolo 6 rafforza le misure a tutela dei soggetti vulnerabili, garantendo agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, in possesso di comprovate competenze di tipo psicologico-medico-assistenziali, di accedere nelle sale da gioco e scommesse, al fine di individuare le persone affette da patologie del gioco d'azzardo e fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità. L'accesso ai locali di tali figure deve essere sempre consentito dai gestori, che sono comunque tenuti, come già prevedeva il decreto Balduzzi, ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla GAP.

L'articolo 7 vieta l'introduzione di nuove tipologie di giochi e scommesse con vincita in denaro per un periodo di cinque anni.

L'articolo 8, mediante una modifica al comma 10 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo patologico, con il compito di monitorare il fenomeno e di promuovere campagne informative volte ad avvertire i consumatori circa le principali fonti di rischio di dipendenza da gioco. L'Osservatorio ha anche il compito di monitorare i contenuti della pubblicità sui giochi, allo scopo di vigilare e segnalare al Garante della concorrenza e del mercato i casi di abuso in

tema di pubblicità, al fine di attivare sia i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale e la conseguente comminazione di sanzioni previste dalle norme attuative delle direttive comunitarie in tema di pubblicità, sia per segnalare i casi di abuso all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione dei divieti di messaggi pubblicitari a tutela dei minori, nel corso di trasmissioni radiotelevisive o nel corso di rappresentazioni teatrali o via *internet*, e dalla violazione delle prescritte formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincita in denaro (di cui al comma 6 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n.158 del 2012).

L'articolo 9, al fine di rendere più efficace l'impianto normativo in materia di antiriciclaggio e di rafforzare la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di giochi e scommesse, prevede: da un lato, l'apertura di conti bancari e postali esclusivamente dedicati per concorsi pronostici e scommesse a carico degli esercenti, in cui far confluire i flussi di denaro derivanti dallo svolgimento di tali attività, con relativa applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di tale obbligo; dall'altro, l'abbassamento della soglia, prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, meglio noto come «decreto antiriciclaggio», oltre la quale scatta l'obbligo per gli operatori nel settore dei giochi di identificare i clienti e dunque per assicurare una maggiore tracciabilità dei flussi di denaro (da 2.000 a 1.000 euro per case da gioco e da 1.000 a 500 per i giochi *on line*). L'articolo mira a rafforzare il contenuto delle previsioni normative vigenti in materia di tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari, anche tenendo conto delle recenti modifiche normative intervenute in materia. La manovra di agosto 2011, in particolare il comma 29 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, ha infatti inserito l'obbligo di segnalazione da parte degli operatori bancari e finanziari all'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora denominata Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS), nel caso di trasferimento di denaro o vincite in favore di soggetti in difetto di concessione, ovvero di esercizio abusivo dell'attività di giochi.

L'introduzione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ha sicuramente rappresentato un passo avanti ma non ancora sufficiente, in quanto gli obblighi di segnalazione possono essere sempre disattesi. È necessario, dunque, affiancare altre misure normative più efficaci ed incisive, come quella dell'introduzione dell'obbligo per i gestori di aprire conti correnti bancari e postali esclusivamente dedicati.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 9 contiene una modifica all'articolo 14, lettera *e-bis*) del cosiddetto decreto antiriciclaggio, al fine di ricomprendere, tra gli operatori del gioco su rete fisica assoggettati agli obblighi ivi previsti, anche coloro che non essendo titolari di concessione operano abusivamente (analogamente a quanto previsto per gli operatori di gioco *on line*).

L'articolo 10 concerne l'istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici, ossia l'obbligo di tenuta di un'apposita scrittura contabile dove annotare giornalmente gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza. L'importo delle somme incassate, al netto delle vincite pagate deve trovare corrispondenza con le annotazioni nel conto corrente dedicato, previsto dall'articolo 8. Tale tenuta contabile, sulla cui necessità insiste anche la citata relazione della Commissione parlamentare antimafia, contribuisce anch'essa a favorire il controllo delle movimentazioni finanziarie dell'operatore, coniugandosi con la previsione della tracciabilità dei flussi di denaro derivanti anche dalle attività di organizzazione e raccolta dei concorsi pronostici e scommesse. Rilevante, quale conseguenza

della violazione e della mancata osservanza delle prescrizioni circa la tenuta del prescritto registro, è anche la prevista entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, adeguate e funzionali anche allo scopo di destinare le eventuali maggiori entrate al finanziamento della cura del gioco d'azzardo patologico.

L'articolo 11 concerne la partecipazione a gare e il rilascio di concessioni in materia di giochi, introducendo importanti e ulteriori impedimenti rispetto alla vigente disciplina relativa al rilascio e al rinnovo di concessioni, al fine di consentire la richiesta di maggiori informazioni e la possibilità di effettuare controlli più stringenti in modo tale da contrastare l'infiltrazione mafiosa nell'esercizio dei giochi pubblici. Tale disposizione contempla, nell'ambito dei soggetti concorrenti al rilascio, al rinnovo o al mantenimento delle concessioni in materia di giochi, il divieto di partecipazione per una serie di soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputati, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento della pena) per reati di criminalità organizzata e per i delitti concernenti il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e per una serie di altri reati ritenuti ostativi. Tale divieto si estende anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti. Il divieto opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione d'indagato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado. Viene, altresì, prevista la preclusione a concorrere per le società che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o

quella dello Stato in cui sono stabiliti, e, quindi, evasori fiscali accertati.

Inoltre, ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia, viene espressamente previsto per le società fiduciarie, per i fondi di investimento e per i *trust* che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto mandante. L'inosservanza di tale obbligo comporta il divieto di partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l'ottenimento delle concessioni. Le società per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, sia ancora in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, su richiesta dell'AAMS, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni fiduciarie, *trust* o fondi. Per coloro che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio la dichiarazione concernente l'identità del mandante è obbligatoria. Tale previsione assume un'estrema importanza, anche in ragione di una rilevata insufficiente attività di vigilanza da parte dell'AAMS in materia di rilasci delle concessioni di giochi, con particolare riferimento alla necessità di accertamento della reale identità dei soggetti mandanti, esercenti attività in materia di giochi pubblici. Solo dal 2011 è stata inserita una norma nella legge di stabilità per il 2011 in riferimento ai requisiti di trasparenza, onorabilità e solidità economica per tali soggetti. Ora si tratta di rendere ancora più stringenti tali previsioni normative per permettere di conoscere con esattezza chi sono i proprietari delle concessionarie che manipolano ingenti quantità di denaro e che gestiscono intricate strutture societarie, con sede nei paradisi fiscali, dai Caraibi al Lussemburgo. Il rilascio di concessioni nel comparto dei giochi è materia delicatissima; quella con il maggior rischio di infiltrazioni mafiose. Le norme per una maggiore trasparenza della movimentazione dei flussi di denaro e dell'effettiva identità

delle società concessionarie per l'esercizio dei giochi costituisce la principale architrave di un disegno riformatore in materia.

L'articolo 12 introduce sanzioni penali per omessa dichiarazione ed evasione tributaria anche per gli operatori esercenti attività di gioco. Tale disposizione è volta a colpire l'evasione tributaria anche in materia di giochi, mediante l'estensione applicativa anche a tali ipotesi delle conseguenze sanzionatorie derivanti dall'ipotesi di «omessa dichiarazione», ai sensi della nuova disciplina dei reati tributari (decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74), punita anche con la reclusione da uno a tre anni e non solo con la sanzione pecuniaria. In tal modo coloro che non hanno adempiuto a tale obbligo incorrono alle medesime sanzioni previste per altre tipologie di evasori, contemplate dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2000, concernente i delitti in materia tributaria.

Da rilevare che l'estensione delle previsioni relative ai reati tributari anche alle attività di giochi pubblici trova il suo fondamento nell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce il collegamento obbligatorio in rete per la gestione telematica degli apparecchi da gioco, ai fini della trasmissione dei dati all'AAMS e del relativo prelievo erariale unico.

L'articolo 13 prevede sanzioni e ammende per il gioco d'azzardo e per il gioco illegale e irregolare, in considerazione della necessità di rafforzare il vigente impianto sanzionatorio e dei controlli per i casi di esercizio abusivo nello svolgimento di attività di giochi e scommesse. A tale fine viene integralmente riformulato l'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, concernente interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive, allo scopo di elevare le sanzioni penali e le ammende per tutte le

ipotesi di esercizio abusivo, attualmente molto basse: autorizzazioni o licenze inefficaci, difetto di licenze, mancanza totale di autorizzazioni o licenze e di concessioni, violazione delle prescrizioni di legge per chiunque organizzzi, eserciti, raccolga anche a distanza, o favorisca attività di gioco e scommesse, rilevando, ai fini della punibilità, anche la violazione di prescrizioni di legge nell'ambito della produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento.

Viene, altresì, riformulato in modo più definito e circoscritto l'esercizio abusivo in tale settore, essendo qui il concetto agganciato alla mancanza di prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS), parificandone gli effetti anche alle ipotesi di autorizzazione o licenza inefficace. Viene, inoltre, ampliata la platea dei soggetti esercenti, rilevando, ai fini dell'applicazione della pena, anche la posizione di intermediario di terzi e di coloro che favoriscono la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia e all'estero.

Viene introdotta, nei casi di condanna per i reati più gravi (ossia per mancanza di autorizzazione o licenza, o in difetto di entrambe, o in mancanza di concessione) anche la previsione della confisca delle attrezzature da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

Infine, viene modificato il comma 9 dell'articolo 110, del TULPS, riguardante i giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati, innovando sia per quanto attiene alla trasformazione di alcune sanzioni amministrative in delitti, sia con l'introduzione di ulteriori pene concomitanti di tipo interdittive (chiusura dell'esercizio), sia con l'introduzione di tipologie di giochi non attualmente ricompresi, sia con l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie; rilevano nell'am-

bito di tale modifica, anche le nuove previsioni volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni previste dal citato articolo 110, mediante la sospensione dall'elenco dei concessionari, gestori ed esercenti nel settore dei giochi, per un periodo da sei mesi a un anno e, laddove ne ricorrano gli estremi più gravi, ossia per le ipotesi di più violazioni commesse nell'arco di un triennio per le medesime trasgressioni, mediante cancellazione dallo stesso elenco con carattere di definitività e revoca della concessione. L'articolo 13, oltre a modificare le sanzioni già previste, intende inasprire le sanzioni interdittive, applicabili a danno dei titolari di pubblici esercizi e locali commerciali responsabili delle violazioni in materia di gioco, la cui applicazione non lascia spazi a valutazioni discrezionali, né in via cautelativa né in via di irrogazione definitiva, in modo da poter esplicare con la massima efficacia la funzione di deterrenza che gli è propria. È dimostrato, infatti, che la minaccia di sanzioni penali (quasi mai applicate), non svolge un'opera di deterrenza così efficace, quanto quella invece di imporre una sanzione amministrativa specifica per ogni violazione, relativa all'offerta di gioco non regolare, di importo molto elevato per ogni esercizio.

L'articolo 14 concerne la modifica all'articolo 88 del citato TULPS in materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse e accoglie la proposta contenuta nella relazione della Commissione antimafia (*Doc. XXIII*, n. 8) e nell'analogo disegno di legge (atto Senato n. 2484) di iniziativa del senatore Luigi Li Gotti (allegato alla medesima relazione) componente della citata Commissione. Si tratta di un intervento che, rendendo la norma di riferimento del TULPS più armonica e aderente al diritto dell'Unione europea per quanto ri-

guarda la libertà di stabilimento, accoglie le recenti pronunce interpretative della Corte di giustizia dell'Unione europea e mira, al contempo, ad equiparare agli operatori legali le compagnie estere che esercitano in Italia senza licenza, assoggettando al controllo e agli obblighi statuali tutti i soggetti del mercato, comprendendo anche le società estere con capitale azionario anonimo e i gestori esteri che operano sul nostro territorio.

L'articolo 15 reca modifiche al codice penale. Con tale articolo si intende introdurre nel II libro del codice penale (dei delitti in particolare) un nuovo titolo, il Titolo XIII-bis, denominato «Giochi d'azzardo», al fine di trasformare le attuali previsioni, di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, da contravvenzioni in reati, con conseguente loro abrogazione. Ciò che rileva nella nuova sistematizzazione proposta per le fattispecie concernenti l'esercizio di giochi d'azzardo, le circostanze aggravanti, gli elementi essenziali atti a definire il gioco d'azzardo e le case gioco, nonché le misure di sicurezza derivanti dalla condanna per tali delitti, non è tanto e solo il trattamento di pena, quanto le conseguenze derivanti dalla qualificazione degli stessi in reati. Infatti, la trasformazione della punibilità di alcune condotte quali la tenuta del gioco d'azzardo da contravvenzioni in reati, renderà possibile l'applicazione delle ulteriori aggravanti per le ipotesi di finalità mafiosa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, o la contestazione dell'associazione per delinquere finalizzata alla gestione di circoli, ove vengano praticati i giochi d'azzardo in violazione di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di gioco d'azzardo, al fine di incrementare le risorse in favore della cura del gioco d'azzardo patologico (GAP), di predisporre misure volte al rafforzamento della tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, alla previsione del divieto di pubblicità e del divieto di introdurre per cinque anni nuovi giochi con vincite in denaro, al contrasto dell'evasione fiscale, del riciclaggio dei proventi di attività illecite e dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione di giochi, scommesse e concorsi pronostici, anche mediante il rafforzamento delle norme concernenti i controlli in materia di concessioni e la ridefinizione delle autorità competenti e delle limitazioni ai fini dell'autorizzazione per l'esercizio del gioco lecito, nonché il rafforzamento delle sanzioni per contrastare il gioco illegale e d'azzardo e il potenziamento di norme volte alla trasparenza dei flussi finanziari in tale settore.

Art. 2.

(Istituzione di un Fondo per la prevenzione e per la cura del GAP e copertura finanziaria)

1. Dopo il comma 1 all'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-

vembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute istituisce il Fondo per la prevenzione e per la cura del gioco d'azzardo patologico (GAP), attingendo ai proventi dei giochi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche mediante le entrate di cui al comma 1-*ter*, al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria ai livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP, definito dall'Organizzazione mondiale della sanità come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro. Il Governo procede, altresì, all'aggiornamento del nomenclatore tariffario ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. Al fine di incrementare le risorse per gli interventi di cura in favore dei soggetti affetti da patologie correlate al GAP, sono ridotte dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, emana le relative norme di attuazione. Le entrate derivanti dalle somme acquisite ai sensi del presente comma, sono destinate al Fondo di cui al comma 1-*bis*».

Art. 3.

*(Misure di contrasto e azioni positive
a tutela dei minori)*

1. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente:

«8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi del citato articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, ad esclusione dei casi in cui la maggiore età è manifesta».

2. Per dare piena attuazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria, con rife-

rimento ai videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 gennaio 1931, n. 773, e successive modificazioni, di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi per i minori, anche mediante l'inserimento nei *software* degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi *on line* di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

Art. 4.

(Divieto di pubblicità)

1. Sono vietati messaggi pubblicitari su giornali, riviste, pubblicazioni, durante le trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via *internet*, concernenti giochi con vincite in denaro, tali da indurre alla reiterazione, alla compulsività e in grado di produrre nei soggetti vulnerabili forme di dipendenza da GAP.

2. I trasgressori del divieto di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro per ogni violazione del divieto.

3. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono devoluti nell'apposito Fondo di cui all'articolo 2.

4. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto allo scopo di definire la nozione di gioco compulsivo e stabilire la regolamentazione attuativa del divieto di cui al comma 1.

Art. 5.

(Autorità competente e limitazioni all'autorizzazione per l'esercizio del gioco lecito in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela)

1. Il primo, il secondo e il terzo periodo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L'autorizzazione di cui al presente comma non è concessa qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 500 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Le regioni e i comuni possono stabilire altri luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto

urbano e sulla sicurezza urbana, ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con, modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

3. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il sindaco può altresì prevedere limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela».

Art. 6.

(Rafforzamento delle misure a tutela dei soggetti vulnerabili)

1. Il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare

i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza nel territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP. A tale scopo, essi sono tenuti a consentire l'accesso ai luoghi di cui al presente comma, agli operatori dei medesimi servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza fini di lucro, in possesso di comprovate competenze di tipo psicologico-medico-assistenziali, al fine di individuare le persone affette da GAP e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prosimità».

Art. 7.

(Divieto di introdurre nuovi giochi con vincite in denaro)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni è vietata l'introduzione di nuove tipologie di giochi e di scommesse con vincita in denaro.

Art. 8.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da GAP e di campagne informative)

1. Il quarto e il quinto periodo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da GAP, di seguito denominato

"Osservatorio", di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno del GAP. Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. L'Osservatorio ha il compito di:

a) monitorare le dipendenze da GAP, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali fenomeni, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'eventuale indebitamento delle loro famiglie;

b) redigere annualmente un rapporto sull'attività svolta, nel quale possono essere indicate anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale. Il rapporto è trasmesso al Ministro della salute;

c) promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco d'azzardo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campagne informative informano il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo, alle reali possibilità di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare;

d) monitorare i contenuti della pubblicità sui giochi, anche *on line*, allo scopo di segnalare i casi di abuso e di pubblicità ingannevole all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale ad esso attribuiti, ai sensi del comma 2

dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 del presente articolo».

Art. 9.

(Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi e di scommesse)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 1, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*e-bis*) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

b) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro».

Art. 10.

(Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici)

1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzie delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse *on line*, deve annotare in un apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a

quelle previste nel registro di cui al presente comma.

2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o, comunque, sottrae all'ispezione e alla verifica il registro previsto dal citato comma 1. La sanzione è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell'anno solare, a 50.000 euro.

3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 20 per cento degli importi non registrati. Nel caso di mancata tenuta del registro le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 11.

(Partecipazione a gare e rilascio e rinnovo di concessioni in materia di giochi)

1. I commi 25 e 26 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«25. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi anti-mafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-*quater*, 320, 321, 322, 416-*bis*, 629, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare ovvero di rilascio o rinnovo o di mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro

il terzo grado. È preclusa inoltre la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse alle società che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.

26. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dal comma 25, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai *trust* e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento che non dichiarano l'identità del soggetto mandante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento. Per i fondi di investimento l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio».

Art. 12.

(Sanzioni penali per omessa dichiarazione e per evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Sanzioni penali in materia di giochi pubblici)*. - 1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 30.000 euro annui»;

Art. 13.

(Modifiche di sanzioni e di ammende per il gioco d'azzardo, per il gioco illegale e per il gioco irregolare)

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa)*. - 1. Chiunque esercita abusivamente, anche a distanza, in qualunque modo, l'organizzazione di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, ovvero in mancanza della

prescritta concessione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, ovvero in assenza di concessione, eventualmente rilasciata da un'altro Stato membro dell'Unione europea ove il soggetto operi per una società avente sede all'estero, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui al comma 1 procedono all'immediata chiusura dell'esercizio e, comunque, al sequestro delle attrezzature destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui al medesimo comma 1 le attrezzature sono confiscate.

3. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad un'altro ente concessionario, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa sanzione si applica a chiunque vende nel territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accredito delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

4. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito altresì con la reclusione da due a cinque anni chiunque organizza, esercita o raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita o raccoglie a

distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dalla citata Agenzia con modalità e con tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

5. Chiunque partecipa a concorsi, giochi o scommesse nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai medesimi commi, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 100 a 1000 euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro».

2. Il comma 9, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento, di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli e in associazioni di qualunque specie, gli apparecchi e i congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi, o comunque modificati in modo da alterarne il funzionamento previsto ovvero sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro;

b) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita o comunque consente l'uso in qualunque luogo pubblico

o aperto al pubblico ovvero in circoli e in associazioni di qualunque specie, degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi ovvero sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni;

c) la sanzione di cui alla lettera *b)* si applica altresì, nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) nel caso di più violazioni della disposizione della lettera *a)*, del presente comma, commesse nell'arco di un triennio, è disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e la concessione è revocata;

e) nel caso di violazione delle disposizioni delle lettere *b)* e *c)* del presente comma, commesse nell'arco di un triennio è disposta la sospensione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per un periodo da sei mesi a un anno, dell'autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di ulteriore violazione è disposta la cancellazione dall'elenco suddetto e la revoca della concessione;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o per i congegni di cui

ai commi 6 e 7 non siano apposti su ogni apparecchio o congegno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio o congegno».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse)

1. All'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«1-*bis*. La licenza può essere concessa, altresì ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica anche alle società estere con capitale azionario anonimo.

1-*ter*. L'intermediario operante nel territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa a un regolamento emanato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

1-*quater*. Il comma 1-*bis* si applica altresì alle società con sede all'estero operanti nel territorio italiano senza intermediari».

Art. 15.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo XIII del libro II del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente:

«TITOLO XIII-BIS

DEI DELITTI CONCERNENTI I GIOCHI
D'AZZARDO

Art. 649-bis.

(Esercizio dei giochi d'azzardo)

Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli e in associazioni privati di qualunque specie organizza, gestisce o finanzia un gioco d'azzardo o lo agevola anche reclutando i giocatori è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 206.

Chiunque, al di fuori dalle ipotesi di concorso nel reato di cui al primo comma, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli e in associazioni privati di qualunque specie, tollera o comunque consente un gioco d'azzardo è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206.

Se il colpevole è un delinquente abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Art. 649-ter.

(Circostanze aggravanti)

Le pene per i reati previsti dall'articolo 649-bis sono raddoppiate:

- 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco;
- 2) se nel gioco sono impegnate poste rilevanti;

3) se tra coloro che partecipano al gioco sono presenti persone minori di anni diciotto.

Art. 649-quater.

*(Definizioni del gioco d'azzardo
e delle case da gioco)*

Agli effetti del presente titolo:

1) sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

2) sono case da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma.

Art. 649-quinquies.

(Misura di sicurezza)

È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel gioco d'azzardo e degli arnesi o oggetti ad esso destinati.

2. Gli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale sono abrogati».

